


**TABELLA DELLE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA**
*(ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ss.mm.ii.)*

Art.	Violazione	P.M.R. entro 60 gg. (€)
7, c. 3	<b>Articolo 7. Affidatari e soggetti delegati alla cura del verde</b> 3. Nel caso di realizzazione di aree a verde pubblico a cura di soggetti privati nell'ambito di interventi di lottizzazione convenzionata o similari, il soggetto lottizzante – nelle more della consegna delle aree in cessione gratuita a Roma Capitale - deve garantire il mantenimento di una situazione di pulizia e decoro nelle aree stesse, anche mediante periodici sfalci dell'erba ed il mantenimento di fioriture, arbusti, alberi, siepi, inerbimenti. La convenzione che regola i rapporti fra il comune e il lottizzante può prevedere il perdurare, anche dopo la consegna delle aree al comune, degli obblighi di manutenzione del verde già gravanti sul lottizzante. L'atto d'obbligo deve prevedere una apposita fideiussione a garanzia degli obblighi assunti dal lottizzante.	300
9, c. 15	<b>Articolo 9. Affidamento in adozione delle aree a verde</b> 15. L'uso di diserbanti o prodotti chimici di sintesi deve essere specificamente autorizzato dal Dipartimento Tutela Ambientale.	300
10, c. 5	<b>Articolo 10. Adozione di alberi e alberate</b> 5. È fatto divieto all'adottante di procedere a trattamenti fitosanitari ed interventi di potatura che non siano stati preventivamente autorizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale.	300
10, c. 6	<b>Articolo 10. Adozione di alberi e alberate</b> 6. È vietato in ogni caso l'abbattimento delle alberature.	400
12, c. 3	<b>Articolo 12. Sponsorizzazione sulle aree a verde</b> 3. Allo sponsor è consentita l'installazione nelle aree verdi oggetto del contratto di una o più targhe informative o altre forme di pubblicità a basso impatto visivo, realizzate e collocate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'Avviso emanato ai sensi del Regolamento sulle sponsorizzazioni di Roma Capitale.	300
12, c. 4	<b>Articolo 12. Sponsorizzazione sulle aree a verde</b> 4. Le aree oggetto di sponsorizzazione mantengono destinazione e funzione ad uso pubblico, in base alle disposizioni dei vigenti strumenti urbanistici. In ogni caso va garantita la conservazione dei valori ambientali ed ecologici delle aree verdi, escludendo sostituzioni di ambienti prativi naturali con prati artificiali sintetici ed evitando sostituzioni di alberature/siepi autoctone e/o naturalizzate con altre specie.	300
17, c.9	<b>Articolo 17 Classi di grandezza, area di pertinenza degli alberi e zona di protezione radicale</b> 9. All'interno della ZPR e nel rispetto delle distanze indicate dal Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel sottosuolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 31 marzo 2016, di seguito Regolamento Scavi, è vietato eseguire interventi che implichino la recisione degli apparati radicali. Nel caso di interventi da effettuare all'interno della ZPR per opere di pubblica utilità, il soggetto esecutore nomina un tecnico abilitato che sovrintenda ai lavori, che stabilisca le eventuali misure da adottare a salvaguardia degli alberi e della loro futura stabilità, rediga al riguardo una relazione dettagliata sottoposta alla preventiva approvazione del Dipartimento Tutela Ambientale ed una relazione a fine lavori.	400
22, c. 8	<b>Articolo 22. Progettazione e autorizzazione di nuove aree verdi nell'ambito di interventi urbanistici</b> 8. La realizzazione o il rifacimento di giardini privati in cui risultino presenti alberature di pregio o monumentali in assenza di autorizzazione del Dipartimento Tutela Ambientale	300
28, c. 12	<b>Articolo 28. Alberi di pregio, di notevole interesse pubblico e monumentali</b> 12. Fatte salve le localizzazioni degli impianti pubblicitari già previste nella Deliberazione di Giunta Capitolina n. 243 del 13 novembre 2017, è vietata l'installazione di impianti pubblicitari in prossimità di alberature monumentali o di notevole interesse pubblico o di pregio o che abbiano dimensioni tali da ostacolarne o limitarne la visibilità. Tale criterio va ad integrare quanto già previsto dalla Deliberazione n. 19 del 31 marzo 2016.	300
29, c. 2	<b>Articolo 29. Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive</b> 2. Soggiacciono alle stesse forme di tutela di cui al presente Regolamento, anche gli arbusti di particolare pregio, popolamenti omogenei isolati e le nuove piantagioni poste a dimora in sostituzione di alberature abbattute, quest'ultime, a prescindere dalla misura della circonferenza del rispettivo tronco. Sono escluse da tutela, di cui al comma precedente, le specie alloctone invasive, come ad esempio la robinia, l'ailanto e altri popolamenti omogenei isolati, qualora ne sia verificato lo sviluppo infestante sul territorio.	300
29, c. 3	<b>Articolo 29. Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive</b> 3. I proprietari delle alberature, degli arbusti e delle siepi di cui ai commi precedenti, hanno il dovere di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. e sono pertanto tenuti a garantirne la capacità vegetativa e la stabilità.	200
29, c. 4	<b>Articolo 29. Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive</b> 4. Nell'ambito territoriale di applicazione del presente Regolamento, è vietato abbattere gli alberi, gli arbusti e le siepi di pregio, di cui ai precedenti commi, in assenza di apposita autorizzazione preventiva rilasciata, secondo la procedura di cui all'art. 40 del presente Regolamento, dal Dipartimento Tutela Ambientale.	400
29, c. 5	<b>Articolo 29. Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive</b>	300



	<p>5. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici e per gli interventi effettuati dai Consorzi di bonifica ed altri Enti volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali e degli scoli, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente). Per siepi di particolare pregio, l'Amministrazione capitolina potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico e al miglioramento ecologico delle caratteristiche tipiche della specie.</p>	
31, c. 8	<p>8. Al fine di tutelare il paesaggio urbano e il decoro, ogni privato, possessore o detentore di strade o luoghi aperti al pubblico o esposti alla vista del pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio deve provvedere alla loro sistemazione, cura e manutenzione.</p>	200
31, c. 9	<p>9. Al fine di garantire la pulizia dei luoghi ed evitare incendi estivi, ogni privato, possessore o detentore di aree non edificate di qualsiasi natura ed estensione, deve provvedere alla loro cura e manutenzione, comprensiva di taglio ed asporto di erba e piante infestanti, alla rimozione di eventuali rifiuti abbandonati e alla realizzazione delle potature necessarie, anche delle siepi poste sul confine. Tutte le manutenzioni del verde posto sui confini delle proprietà private devono tener conto del contesto vegetazionale e dell'arredo urbano limitrofi. Il proprietario o l'avente diritto è tenuto a mantenere il verde insistente sulla propria area in modo tale da non invadere i marciapiedi e le strade pubbliche o aperte al pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 896 del Codice civile</p>	200
31, c. 10	<p><b>Articolo 31. Interventi di cura del verde e manutenzione degli arredi urbani</b> 10. Fatte salve le localizzazioni degli impianti pubblicitari già previste nella Deliberazione di Giunta Capitolina n. 243 del 13 novembre 2017, e fermo quanto stabilito nel "Regolamento Comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche Affissioni" approvato con deliberazione n. 50 del 30 luglio 2014, gli impianti pubblicitari devono essere collocati al di fuori del verde di arredo stradale e delle aree verdi.</p>	300
32, c. 3	<p><b>Articolo 32. Interventi programmati e urgenti su aree a verde e alberate</b> 3. Nel caso di necessità e urgenza derivanti da rischio per la pubblica incolumità, gli interventi effettuati dai privati su alberature di proprietà rientranti nell'elenco di cui all'art. 40 del presente Regolamento, e fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, devono essere comunicati dai proprietari o dagli aventi diritto al competente Ufficio del Dipartimento Tutela Ambientale nell'imminenza dell'intervento o durante la sua realizzazione. Entro 48 ore, inoltre, il proprietario o l'avente diritto trasmette al Dipartimento Tutela Ambientale una sintetica relazione su quanto accaduto, accompagnata da documentazione fotografica fitostatica e fitosanitaria, redatta da un tecnico abilitato attestante la necessità dell'intervento compiuto. Il suddetto Ufficio, emesso il provvedimento di presa d'atto di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), può avviare le verifiche in ordine alla reale sussistenza dell'addotto stato di pericolo.</p>	300 per ciascuna ipotesi del primo e del secondo periodo
33, c. 4	<p><b>Articolo 33. Potature</b> 4. Le potature devono essere eseguite a regola d'arte, secondo le più corrette ed aggiornate tecniche arboricole e in relazione alle specifiche esigenze del caso; devono essere realizzate nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d'impianto sia di specifici aspetti fitopatologici e nel rispetto della nidificazione dell'avifauna, escludendo di norma il periodo che va da aprile a luglio, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica. Nei mesi di marzo e agosto, escludendo condizioni di accertata pericolosità delle piante, la potatura non può essere effettuata su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.</p>	300
35, c. 2 a), b), c), d) e), f), g), h)	<p><b>Articolo 35. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere o per allestimenti temporanei</b> 2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate quali APA (Area di pertinenza dell'Albero) ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento: a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica; b) l'impermeabilizzazione del terreno circostante la pianta, entro un'area di diametro pari ad almeno 4 (quattro) volte il diametro del fusto; c) provocare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta; d) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili; e) l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario; f) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali (Allegato 11); g) la combustione di sostanze di qualsiasi natura; h) l'utilizzo di mezzi con cingoli metallici nella ZPR.</p>	300 per ciascuna delle ipotesi indicate
35, c. 3, 4, 5, 6, 7, 8	<p><b>Articolo 35. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere o per allestimenti temporanei</b> 3. Tutti gli alberi arbusti presenti nell'ambito del cantiere devono essere protetti da recinzioni solide estese alle superfici di pertinenza per evitare danni agli apparati radicali. 4. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intero popolamento arboreo interessato, i singoli soggetti arborei e arbustivi devono essere protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m da terra, disposte in verticale attorno al tronco, garantendo comunque l'irrigazione della pianta e la rimozione di ogni polvere nociva alla salute della pianta stessa; tale protezione deve essere completata con l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto. 5. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto o eliminati con idonee potature (vedi Allegato 9). 6. Al termine dei lavori tutti i dispositivi messi in opera per la protezione delle piante devono essere prontamente rimossi.</p>	300 per ciascuna delle ipotesi indicate



	<p>7. La colmatura degli scavi effettuati in prossimità di alberature deve essere effettuata con apporto di terreno agrario e seguita da accurato assestamento e livellamento del terreno, per ripristinare il livello originario. La quota finale del terreno deve essere verificata dopo almeno tre bagnature ed eventuali relative ricariche.</p> <p>8. Il transito di mezzi pesanti (oltre 35 q) all'interno dell'Area di Pertinenza dell'Albero (APA) è consentito solo allorché non sia possibile utilizzare altro percorso</p>	
36, c. 2	<p><b>Articolo 36. Norme per la tutela delle alberature durante scavi stradali</b></p> <p>2. Gli interventi devono essere pianificati e comunicati preventivamente al Dipartimento Tutela Ambientale almeno 7 (sette) giorni prima dell'intervento a cura dei soggetti attuatori di cui al Regolamento scavi. La comunicazione deve indicare le date e le aree interessate dagli interventi e la loro ubicazione, contenere una relazione completa dello stato dei luoghi, profondità di scavo, descrizione dell'intervento, metodologia dell'intervento, planimetria che documenti lo stato dei luoghi ante e post operam, profondità di scavo, descrizione dell'intervento, metodologia dell'intervento. Ove l'intervento coinvolga l'area di protezione di alberature stradali di prima e seconda grandezza, così come definita all'art. 17 del presente Regolamento, il Dipartimento rilascia parere obbligatorio contenente eventuali prescrizioni. Ove per motivi di urgenza il termine di 7 (sette) giorni non può essere rispettato la comunicazione è effettuata comunque nell'imminenza o durante l'esecuzione dell'intervento.</p>	400
36, c. 3	<p><b>Articolo 36. Norme per la tutela delle alberature durante scavi stradali</b></p> <p>3. In tutti i lavori di scavo che interessano zone alberate è obbligatoria la presenza di un tecnico abilitato che sovrintenda i lavori.</p>	400 ad albero
36, c. 4	<p><b>Articolo 36. Norme per la tutela delle alberature durante scavi stradali</b></p> <p>4. Il tecnico di cui al comma 3, nel caso di tagli a radici primarie, stabilirà l'idonea profilassi e valuterà la stabilità dell'albero predisponendo gli interventi fitosanitari più opportuni, redigendo un'apposita relazione tecnica, fitosanitaria e fitostatica, da inviare per via telematica alla Struttura preposta di Roma Capitale immediatamente e comunque non oltre 2 (due) giorni lavorativi dall'evento occorso.</p>	400 ad albero
36, c. 5	<p><b>Articolo 36. Norme per la tutela delle alberature durante scavi stradali</b></p> <p>5. Ogni richiesta di deroga alle distanze di rispetto presentata dal Soggetto esecutore dei lavori al competente Ufficio dell'Amministrazione capitolina, deve necessariamente essere accompagnata da una relazione tecnica fitosanitaria, prodotta e validata da un professionista abilitato, attestante il carattere non pregiudizievole per la stabilità e la vitalità delle alberature degli interventi programmati. Lo stesso professionista dovrà vigilare sull'esecuzione dei lavori e all'esito di questi rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni previste nella relazione tecnica fitosanitaria.</p>	400 ad albero
38, c. 3	<p><b>Articolo 38. Verde spondale, fasce fluviali e salvaguardia degli specchi d'acqua</b></p> <p>3. È vietato effettuare il diserbo lungo le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, mediante l'uso del fuoco e il diserbo chimico.</p>	300
38, c. 4	<p><b>Articolo 38. Verde spondale, fasce fluviali e salvaguardia degli specchi d'acqua</b></p> <p>4. Sono vietati tutti gli interventi che compromettono la stabilità delle sponde dei corsi d'acqua quali, a titolo esemplificativo, tagli di alberi e arbusti, gli atti di sradicamento e bruciamento dei ceppi. È vietato tombare fossi e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico sanitari.</p>	400
39, c. 5	<p><b>Articolo 39. Difesa Fitosanitaria</b></p> <p>5. Gli interventi fitosanitari sulle alberature ad alto fusto in area privata e le cause per le quali si interviene, devono essere comunicati preventivamente al Dipartimento Tutela Ambientale.</p>	200
39, c. 6	<p><b>Articolo 39. Difesa Fitosanitaria</b></p> <p>6. Durante le fioriture è vietato ricorrere a trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api stesse sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee.</p>	400
All. 9 Interv. ord.	<p><b>Allegato 9 Gli interventi cesori</b></p> <p>Tra gli interventi ordinari, sottoposti ad autorizzazione del Dipartimento Tutela Ambientale se eseguiti su individui arborei, vanno annoverate le potature di trapianto, di allevamento e di mantenimento.</p>	200
All. 9 Intervent i straordi nari	<p><b>Allegato 9 Gli interventi cesori</b></p> <p>Gli interventi cesori si distinguono in ordinari e straordinari. Gli interventi straordinari sugli individui arborei sono sottoposti ad autorizzazione da parte del Dipartimento Tutela Ambientale e comprendono: potatura di contenimento, potatura di risanamento e ricostruzione della chioma. In tali casi la Direzione Lavori deve essere affidata ad un tecnico abilitato.</p>	300
40, c. 8	<p><b>Articolo 40. Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia</b></p> <p>8. Il Dipartimento Tutela Ambientale nega l'autorizzazione all'abbattimento qualora le criticità poste a fondamento della richiesta siano risolvibili con interventi di riduzione del rischio delle alberature o attraverso opere di ordinaria e/o straordinaria cura e manutenzione. L'eventuale diniego non solleva la proprietà dal dovere di custodia sancito dall'art. 2051 c.c. Il proprietario deve, pertanto, controllare periodicamente le condizioni fitostatiche della/e pianta/e e segnalare con tempestività eventuali mutamenti peggiorativi anche ai fini di una rinnovata valutazione dell'istanza.</p>	300
40, c.13	<p><b>Articolo 40. Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia</b></p> <p>13. Per tutti gli interventi elencati al comma 3 relativi agli esemplari indicati al comma 2 e non rientranti in quelli di cui alla lettera a), è necessaria parimenti l'autorizzazione del Dipartimento Tutela Ambientale. L'autorizzazione è negata qualora le criticità poste alla base della richiesta siano risolvibili con ordinari interventi di manutenzione e cura. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, secondo periodo, 9 e 10.</p>	200
40, c.16	<p><b>Articolo 40. Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia</b></p> <p>16. Gli eventuali nidi di volatili presenti sulle alberature oggetto di abbattimento devono essere prelevati con le dovute accortezze e consegnati al più vicino Centro di Recupero Fauna Selvatica. Lo stesso obbligo vale</p>	300



	anche per gli uccelli non ancora in grado di volare e per i cuccioli di mammiferi (scoiattoli, moscardini, ecc.) presenti nelle cavità delle alberature e ne deve essere data comunicazione alla Direzione Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale.	
41, c. 1, lett. b)	<b>Articolo 41. Sostituzioni e compensazioni a seguito di abbattimenti</b> 1. Nell'ipotesi di abbattimento delle alberature verificate ai sensi delle precedenti disposizioni la sostituzione delle piante abbattute deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri e modalità: b) nel caso di alberature private, la specie e le dimensioni delle piante da utilizzare in sostituzione degli abbattimenti sono indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente della Direzione preposta alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale, previo esame di progetto di rinnovo, in ragione del valore biologico della pianta abbattuta, ovvero nel provvedimento di presa d'atto in caso di abbattimento d'urgenza in funzione del contesto urbano e paesaggistico di riferimento (cfr. D.G.C. n. 307/ 2014 - Linee guida per la gestione delle alberature di proprietà pubblica nel territorio di Roma Capitale);	300
41 c. 2	<b>Articolo 41. Sostituzioni e compensazioni a seguito di abbattimenti</b> 2. Gli alberi abbattuti debbono essere sostituiti entro un anno dall'abbattimento. Qualora la sostituzione non sia tecnicamente possibile, si procede ad idonea compensazione nel rispetto di quanto disposto al comma 1. Nel caso non sia prevista la sostituzione dell'essenza arborea nello stesso sito, dovrà essere previsto il riempimento della riquadratura con l'utilizzo di materiale idoneo a rendere la superficie uniforme e complanare con la pavimentazione circostante. Qualora si tratti di albero di valore ecologico e paesaggistico, la compensazione deve avvenire con albero della stessa specie.	300
47, c. 3	<b>Articolo 47. Fruizione dei parchi e giardini storici</b> 3. È fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità dei fruitori dei parchi storici.	200
47, c. 4 b)	<b>Articolo 47. Fruizione dei parchi e giardini storici</b> 4. Al fine di salvaguardare dal degrado il patrimonio artistico, architettonico e naturalistico dei parchi storici, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 62 del presente Regolamento, è vietato inoltre: b) utilizzare strumenti di softair games (giochi di guerra);	200
47, c. 4 c)	<b>Articolo 47. Fruizione dei parchi e giardini storici</b> 4. Al fine di salvaguardare dal degrado il patrimonio artistico, architettonico e naturalistico dei parchi storici, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 62 del presente Regolamento, è vietato inoltre: c) utilizzare le aree interne ai parchi storici per l'atterraggio di deltaplani e/o parapendio, ad eccezione dei casi di urgenza e necessità;	400
47 c. 4 d)	<b>Articolo 47. Fruizione dei parchi e giardini storici</b> 4. Al fine di salvaguardare dal degrado il patrimonio artistico, architettonico e naturalistico dei parchi storici, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 62 del presente Regolamento, è vietato inoltre: d) effettuare la distribuzione di volantini e di qualsiasi altro materiale di facile dispersione nell'ambiente;	200
47 c. 4 e)	<b>Articolo 47. Fruizione dei parchi e giardini storici</b> 4. Al fine di salvaguardare dal degrado il patrimonio artistico, architettonico e naturalistico dei parchi storici, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 62 del presente Regolamento, è vietato inoltre: e) utilizzare strutture gonfiabili e, salvo quanto previsto agli artt. 48 e 50 del presente Regolamento, generatori di corrente;	400
50, c. 1	<b>Articolo 50. Autorizzazioni</b> 1. Coloro che hanno interesse a svolgere attività temporanee diverse dall'ordinaria fruizione all'interno dei parchi, ville storiche e aree soggette a vincolo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, devono presentare agli Uffici competenti, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'evento, la richiesta di autorizzazione nella quale dovranno essere precisati i seguenti elementi: a) l'iniziativa proposta, la modalità di svolgimento, gli elaborati grafici degli spazi e strutture previste, l'indicazione della destinazione d'uso e durata dell'attività; b) impiego di apparecchiature e mezzi; c) nominativi degli organizzatori e dei responsabili.	400
52, c. 1	<b>Articolo 52. Affissioni</b> 1. Fatte salve le affissioni autorizzate o effettuate direttamente dagli Uffici preposti, nei parchi e giardini storici è vietato affiggere cartelli, manifesti e materiali di qualsiasi genere, all'interno e all'esterno degli stessi, sui cancelli d'ingresso, sulle recinzioni, sui muri esterni degli edifici e nei parcheggi di pertinenza.	200
56, c. 1	<b>Articolo 56. Giochi e attività sportive</b> 1. Le attività ludiche, sportive o amatoriali, sono consentite purché non arrechino disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causino danni alla vegetazione, agli animali, alle infrastrutture, agli immobili e agli elementi storico-monumentali inseriti all'interno delle aree verdi.	400
56, c. 2	<b>Articolo 56. Giochi e attività sportive</b> 2. Nei parchi e nei giardini è consentito l'accesso alle biciclette, condotte a velocità moderata, come da segnaletica, esclusivamente su viali, strade e percorsi ciclabili con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni, escludendo il transito sulle aree a verde. In caso di particolare affollamento le biciclette vanno condotte a mano.	200
56, c. 3	<b>Articolo 56. Giochi e attività sportive</b> 3. L'uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi avviene sotto la sorveglianza delle persone che vi sono tenute a norma del codice civile e sotto la loro responsabilità nonché nel rispetto delle specifiche prescrizioni indicate in apposita cartellonistica.	400
57, c. 2	<b>Articolo 57. Eventi e manifestazioni sulle aree pubbliche destinate a verde</b> 2. Gli eventi e le manifestazioni di cui al comma precedente, da tenersi in parchi, giardini, anche storici, aree verdi di Roma Capitale devono essere preventivamente autorizzati dalle Strutture amministrative competenti	400

ROMA



	per materia (es: Cultura e Sport) e in ogni caso dal Dipartimento Tutela Ambientale o dal Municipio consegnatario dell'area.	
58, c. 1	<b>Articolo 58. Accesso ai cani</b> 1. In tutte le aree verdi pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, ville e parchi storici, salve le restrizioni indicate con apposita segnaletica, è consentito l'accesso ai cani muniti di guinzaglio accompagnati dal proprietario o dal custode, con museruola al seguito. Il proprietario o il detentore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee ad evitare molestie agli utenti e danni alle strutture, ivi compreso lo scavo di buche nel terreno, nonché a tutelare l'incolumità delle persone e degli animali.	300
58, c. 3	<b>Articolo 58. Accesso ai cani</b> 3. I frequentatori provvedono alla tutela igienica, al decoro ed alla pulizia dell'area, mediante la raccolta delle deiezioni canine e di qualunque altro rifiuto prodotto ed al loro corretto smaltimento secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. È fatto obbligo, a chiunque conduca il cane avere, con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. (Ordinanza Min. Salute 6 agosto 2013 e ss.mm.ii. e proroghe).	300
59, c. 1, primo periodo	<b>Articolo 59. Accesso di veicoli a motore</b> 1. In tutti i giardini, parchi pubblici e ville storiche, è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.	400
59 c. 2	<b>Articolo 59. Accesso di veicoli a motore</b> 2. Per i mezzi indicati nel comma 1, lett. e), f), g), h) e i) il permesso di transito e/o sosta deve essere esposto in modo visibile e indicare la data di scadenza, eventuali fasce orarie per l'accesso e l'area verde interessata.	400
60, c. 1	<b>Articolo 60. Attività commerciali</b> 1. Fermo restando quanto disposto dal comma 8 dell'art. 54, le attività commerciali all'interno delle aree a verde dei parchi, dei giardini pubblici e dei loro compendi immobiliari possono essere autorizzate, limitatamente all'interno degli edifici dell'Amministrazione capitolina, se di specifico interesse di questa, esclusivamente se compatibili con la salvaguardia e la conservazione degli stessi e previa presentazione di adeguata polizza assicurativa a garanzia dei danni all'ambiente, alla vegetazione, agli immobili ed agli arredi presenti nell'area verde in cui è collocata l'attività e dei danni provocati a terzi.	400
61, c. 1	<b>Articolo 61. Installazione di strutture temporanee, chioschi e dehors</b> 1. L'autorizzazione alla installazione di strutture temporanee, chioschi e dehors collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi è rilasciata dal Dipartimento Tutela Ambientale o dal Municipio per le aree di sua competenza o a seguito di suo parere vincolante.	400
61, c. 4	<b>Articolo 61. Installazione di strutture temporanee, chioschi e dehors</b> 4. Nel caso di attività fisse (es. bar, chioschi) presenti all'interno degli spazi verdi pubblici, il titolare dell'attività dovrà farsi garante del decoro e della pulizia dell'area circostante per quanto riconducibile alla propria attività. Il comportamento gravemente negligente del predetto soggetto può costituire causa della revoca dei relativi titoli autorizzatori.	400
62, c.1 a), b), c), d), f), n), o), p), r), s), t), u), v), x), y) e z)	<b>Articolo 62. Comportamenti vietati e utilizzi impropri degli spazi verdi</b> 1. Nelle aree verdi pubbliche è vietato: a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato; b) fumare nelle aree destinate al gioco dei bambini; c) abbandonare al suolo mozziconi di prodotti da fumo; d) abbandonare i rifiuti di qualsiasi genere; f) effettuare scavi non autorizzati; n) qualsiasi comportamento che possa compromettere la sicurezza e il benessere e lo svago degli altri fruitori; o) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite e comunque entrare nelle aree interdette al pubblico e come tali segnalate; p) circolare con veicoli a motore non autorizzati; r) il pascolo non autorizzato di animali; s) accendere fuochi, detenere e/o utilizzare petardi, fuochi d'artificio, lanterne e prodotti simili, fornelli a gas e elettrici per qualsiasi uso; t) produrre rumori molesti; u) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture igieniche; v) effettuare iniziative o eventi, esercitare forme di commercio e di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione; x) collocare tavoli, tende, strutture mobili e materiali invasivi sui tappeti erbosi; y) campeggiare o pernottare; z) praticare sport il cui svolgimento comporti l'uso di mezzi pericolosi e contundenti quali il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang.	200  per ognun a delle ipotesi indicate
62, c. 1 e), g), h), i), j), k), l), m), q) e w)	<b>Articolo 62. Comportamenti vietati e utilizzi impropri degli spazi verdi</b> 1. Nelle aree verdi pubbliche è vietato: e) compromettere la vitalità del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo e l'impermeabilizzazione del suolo; g) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua; h) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile; i) danneggiare e imbrattare la segnaletica, i giochi o gli elementi di arredo;	300  per ognun a delle ipotesi indicate

ROMA



	<p>j) sradicare, raccogliere e/o asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;</p> <p>k) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;</p> <p>l) calpestare le aiuole, i siti erbosi se vietato con apposita cartellonistica, sostare con i veicoli fuori dalle aree dedicate, poggiare materiali o strutture di cui alla lettera f), comma 2, art. 35 del presente Regolamento sull'area di rispetto delle alberature;</p> <p>m) abbandonare, catturare, molestare o ferire o uccidere intenzionalmente animali, nonché sottrarre o danneggiare uova e nidi;</p> <p>q) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione comunale o nutrire quelli presenti, o realizzare ricoveri per gli stessi, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;</p> <p>w) pescare nei laghi e laghetti, abbandonare qualsiasi cosa o animale (pesci, anfibi o rettili), immergersi o lavarsi o immergere o lavare animali o cose nelle vasche delle fontane e negli specchi d'acqua, laghi, laghetti e zone umide;</p>	
<p><b>62, c. 2 a) e d)</b></p>	<p><b>Articolo 62. Comportamenti vietati e utilizzi impropri degli spazi verdi</b></p> <p>2. Nelle aree a verde pubblico del territorio di Roma Capitale sono vietati inoltre i seguenti utilizzi impropri:</p> <p>a) affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;</p> <p>b) appendere o agganciare agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere mediante l'uso di supporti che possano arrecarvi danno;</p> <p>c) mettere a dimora e/o spostare piante senza autorizzazione del Dipartimento Tutela Ambientale o del Municipio competente;</p> <p>d) collocare e/o realizzare barbecue al di fuori delle aree appositamente predisposte e segnalate.</p> <p>e) svolgere qualsiasi attività commerciale, di pubblico intrattenimento o manifestazione senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione capitolina.</p>	<p><b>200</b> per ognun a delle ipotesi indicat e</p>

Per tutti i comportamenti non sanzionati nella presente tabella trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267.